

Dr. VINCENZO BOADUTO

Via Roma 27 37029 Stradone (Verona)
Tel. 0445/8008372
Cod. fisc. SCD VCN 57C22 I723W

Rep. n. 11830

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

Il ventitrè dicembre millenovecentonovantanove,-----

-----23 dicembre 1999-----

i sottoscritti signori:-----

- MUZZOLON GIOVANNI BATTISTA, chiropratico, nato il 27 ottobre 1948 a Cerea, domiciliato anche fiscalmente in Caldiero, viale dell'Artigianato n. 27;-----

- PALUMBO JACOPO, chiropratico, nato il 29 settembre 1967 a Faenza (RA), residente e domiciliato in Rimini, via F. Rismondo n. 3;-----

- REGOLI LUCA, chiropratico, nato il 15 luglio 1954 a Taranto (TA), residente e domiciliato in Altopascio (LU), via Valico n. 81;-----

- SCHIESARO DENIS, chiropratico, nato il 7 agosto 1968 a Sandrigo (VI), ivi residente e domiciliato, via Brenta n. 1/2,--
cittadini italiani,-----

-----convengono e stipulano-----

Art.1 - E' costituita fra essi, sigg. Muzzolon Giovanni, Palumbo Jacopo, Regoli Luca e Schiesaro Denis, un'associazione denominata "F.E.L.C.O.N." Federazione Europea Laureati Chiropratici Osteopati Naturopati, con sede in Verona, Stradone A. Provolo n. 25.-----

Art.2 - Lo scopo dell'associazione, la durata, il regime degli organi associativi e dell'amministrazione, nonché i diritti e gli obblighi degli associati, sono contemplati nello statuto associativo che al presente si allega sub "A".-----

Art.3 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative pagate dagli associati, nonché da tutti gli altri beni, mobili o immobili, acquistati sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.-----

Per il primo esercizio la quota è stabilita in lire centomila (100.000) per ciascun associato.-----

Pertanto il primo patrimonio dell'associazione è di lire quattrocentomila (400.000).-----

Art.4 - L'associazione si estingue per l'impossibilità di raggiungere lo scopo associativo, per il venir meno della pluralità degli associati e per scioglimento deliberato dall'assemblea degli associati.-----

Il patrimonio sarà devoluto nell'osservanza delle deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, in mancanza, secondo quanto dispone l'art. 31 del C.c.-----

Art.5 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni.-----

Art.6 - Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai seguenti associati:-----

- Muzzolon Giovanni Battista, Presidente;-----

- Regoli Luca, Vice Presidente;-----

- Palumbo Jacopo, Vice Presidente;-----

REGISTRATO IN VERONA
IL 30 DICEMBRE 1999
AL N. 4382
REGISTRO L. 26 DICEMBRE
TRASCRIZ. L. -----
INVIM L. -----
CAT. L. -----



- Schiesaro Denis, Segretario Tesoriere.-----

Tutti i predetti accettano la carica loro attribuita.-----

I nominati dureranno nelle rispettive cariche a tempo indeterminato.-----

Le spese del presente e consequenziali sono a carico dei sottoscritti.-----

Firmato Muzzolon Giovanni Battista - Regoli Luca - Schiesaro Denis - Palumbo Jacopo.-----

Rep. n. 11830-----

-----Autentica di sottoscrizioni-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Io, dott. VINCENZO SCADUTO, notaio residente in San Pietro in Cariano, con studio nella via Roma n. 15, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, attesto che le persone infra indicate, della cui identità personale io notaio sono certo, previa rinuncia, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, hanno apposto in mia presenza le loro sottoscrizioni in calce alla scrittura privata che precede e all'allegato di essa;-----

- MUZZOLON GIOVANNI BATTISTA, chiropratico, nato il 27 ottobre 1948 a Cerea, domiciliato anche fiscalmente in Caldiero, viale dell'Artigianato n. 27;-----

- PALUMBO JACOPO, chiropratico, nato il 29 settembre 1967 a Faenza (RA), residente e domiciliato in Rimini, via F. Rismondo n. 3;-----

- REGOLI LUCA, chiropratico, nato il 15 luglio 1954 a Taranto (TA), residente e domiciliato in Altopascio (LU), via Valico n. 81;-----

- SCHIESARO DENIS, chiropratico, nato il 7 agosto 1968 a Sandrigo (VI), ivi residente e domiciliato, via Brenta n. 1/2.---
I suddetti mi hanno richiesto di rilasciare in originale la presente scrittura.-----

In Verona, Stradone San Fermo n. 13, il ventirè dicembre mil-
lenovecentonovantanove.-----

Firmato Vincenzo Scaduto, notaio.-----

All. ⁴A al N. 11830 di

Rep. e N. ✓ di Racc.

3

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----
"F.E.L.C.O.N." Federazione Europea Laureati Chiropratici Osteopati Naturopati-----

-----CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-----

Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata "F.E.L.C.O.N." Federazione Europea Laureati Chiropratici Osteopati Naturopati, con sede in Verona, Stradone A. Provolo n. 25.-----

Art. 2 - L'associazione avrà durata illimitata.-----

-----CAPO II - SCOPO-----

Art. 3 - L'associazione, con esclusione di ogni finalità di lucro, ha come scopo:-----

1) il riconoscimento e la formazione nazionale della medicina olistica negli indirizzi della chiropratica, naturopatia ed osteopatia, con l'intento, tra l'altro, di promuovere l'iter legislativo e organizzativo tenendo conto dell'orientamento europeo e di ogni singolo Paese, avendo riguardo alla formazione e alla ricerca scientifica, elaborando e valutando tecniche, metodiche e attrezzature di ogni e qualsiasi tipo e specie per constatarne l'applicabilità e gli effetti, al pari delle medicine regolamentate in Paesi europei-----
Saranno emanati regolamenti relativi alle linee della medicina olistica.-----

La "F.E.L.C.O.N." controllerà, con esclusivo riferimento ai propri associati, nell'ambito dei vari Paesi della Comunità Europea, che la formazione didattica, la deontologia professionale, gli esami, gli elenchi degli operatori legalmente abilitati e quant'altro siano tenuti secondo i crismi e le regole concordate e risultanti dalle leggi vigenti e qualora necessario, si farà promotore di adeguamenti legislativi al fine di garantire alle medicine olistiche quanto necessario per la loro effettiva pratica.-----

L'associazione potrà promuovere - da sola od in abbinamento con Atenei europei ed extraeuropei - corsi di specializzazione, convegni e seminari nell'indirizzo della medicina olistica, anche avvalendosi della collaborazione di Paesi ove questi indirizzi siano già stati riconosciuti.-----

La "F.E.L.C.O.N." si propone come sindacato di categoria per rappresentare, difendere ed affermare diritti e doveri dei suoi iscritti e delle medicine complementari nella loro totalità applicativa, tecnica e legislativa. Può editare sia sui supporti cartacei e/o multimediali, sia su internet e quant'altro la tecnologia metterà a disposizione;-----

2) l'esercizio del volontariato nella prestazione dei servizi comuni alle scienze olistiche;-----

3) la raccolta e la distribuzione alle popolazioni bisognose di tutto il mondo di beni di consumo, medicine, strutture e strumenti sanitari.-----

Per il perseguimento degli scopi suddetti l'associazione potrà porre in essere tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia natura ed oggetto, ritenuti dagli Amministratori



4

necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra i quali, a titolo esemplificativo, la cessione, l'acquisto, la locazione, la locazione finanziaria (leasing) in qualità di conduttrice, di beni immobili, mobili, di opere dell'ingegno ed invenzioni industriali, nell'osservanza delle leggi speciali vigenti in materia, l'assunzione di mutui e finanziamenti, la prestazione di garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi, l'accettazione di sovvenzioni e contributi pubblici e privati, comunque denominati, l'erogazione a titolo gratuito a terzi di fondi e contributi a sostegno di iniziative ed attività miranti alla promozione e allo sviluppo delle scienze olistiche.-----

-----CAPO III - PATRIMONIO-----

Art. 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, di enti e di istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nonché da tutti gli altri beni, mobili o immobili, acquistati sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.-----

-----CAPO IV - ASSOCIATI-----

Art. 5 - Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari e onorari.-----

Art. 6 - Sono associati fondatori tutti coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e coloro cui tale status sia successivamente attribuito.-----

Gli associati fondatori sono tenuti a versare una quota associativa annuale nella misura stabilita.-----

Art. 7 - Sono associati ordinari tutti coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione.-----

L'ammissione viene deliberata dal competente organo associativo su richiesta scritta del candidato associato.-----

Gli associati ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita.-----

Art. 8 - Sono associati onorari coloro ai quali tale status sia attribuito per essersi particolarmente distinti nel campo della medicina olistica.-----

Gli associati onorari non sono tenuti al versamento di quote associative annuali.-----

Art. 9 - Possono essere ammessi a far parte dell'associazione soltanto i laureati in chiropratica, osteopatia e naturopatia, ovunque abbiano conseguito lauree legalmente riconosciute, purchè dotati di adeguati requisiti di moralità ed onorabilità.-----

Gli associati sono tenuti a conformare la loro attività scientifica e professionale ai canoni deontologici vigenti e ai principi di rigore intellettuale e probità morale, a partecipare al conseguimento degli scopi associativi e ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento eventualmente emanato.-----

Art. 10 - La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. Il consiglio direttivo può procedere all'e-

5

sclusione di un socio nei seguenti casi:-----
a) per mancato pagamento della quota associativa;-----
b) per gravi motivi a giudizio insindacabile del consiglio direttivo.-----

Il socio escluso o che cessi per qualche motivo di appartenere all'associazione non potrà a nessun titolo riavere i versamenti eseguiti, nè vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione stessa.-----

Art. 11 - Gli associati saranno iscritti in appositi libri, eventualmente uno per ciascuna categoria, tenuti a cura del Consiglio direttivo.-----

Tali libri potranno essere divisi in sezioni corrispondenti a ciascuna specialità.-----

-----CAPO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 12 - Sono organi dell'associazione:-----

- l'assemblea generale;-----
- il Consiglio direttivo;-----
- il Presidente e i Vice presidenti del Consiglio direttivo;-----
- il Collegio dei Revisori dei conti;-----
- il Collegio dei probiviri.-----

Art. 13 - L'assemblea generale degli associati è convocata dal Consiglio direttivo con avviso affisso nei locali della sede almeno otto giorni prima dell'adunanza e mediante lettera spedita almeno otto giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno, nonchè la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede associativa, purchè in Italia.-----

Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con i pagamenti della quota sociale e che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni precedenti la data fissata per la convocazione.-----
Ogni associato dispone di un voto.-----

L'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato munito di delega scritta. Ogni associato può essere portatore di più di un'adelega, con un massimo di due.-----

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e sia validamente rappresentata la maggioranza assoluta dei soci, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.-----

L'assemblea generale delibera di regola in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto iscritti nel libro degli associati; in seconda convocazione a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, quale che sia il loro numero.-----

L'assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, delibera sulle seguenti materie:-----

- approvazione del bilancio;-----
- modifiche dello statuto e del regolamento eventualmente adottato, salvo quanto stabilito nell'art. 21;-----

6

- proposte e mozioni di principio e di indirizzo rivolte al consiglio direttivo;-----

- nomina dei componenti il Consigli Direttivo.-----

Art. 14 - Il Consiglio direttivo si compone di un numero variabile di membri, da tre a nove, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina o del rinnovo dell'organo, i quali durano in carica per il tempo stabilito in sede di nomina e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente e due Vice presidenti.-----

Il primo Consiglio direttivo è nominato in sede di atto costitutivo; così pure il Presidente ed i Vice presidenti.-----

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o dai due Vice presidenti con avviso scritto, indirizzato agli altri componenti presso il domicilio risultante dai registri dell'associazione.-----

Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

I verbali delle riunioni sono redatti da un consigliere appositamente designato tra i presenti.-----

Sono di competenza del Consiglio direttivo:-----

- le deliberazioni attinenti la straordinaria amministrazione;-----

- la determinazione delle quote associative annuali;-----

- l'ammissione di associati ordinari;-----

- l'attribuzione dello status di associato onorario;-----

- l'esclusione degli associati (diversi dai fondatori);-----

- la predisposizione del bilancio;-----

- l'ordinaria amministrazione nei casi in cui il Presidente e i Vice presidenti ritengano di promuovere l'adozione di deliberazioni consiliari.-----

Il Consiglio direttivo dura in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.-----

Art. 15 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, tutti scelti fra gli associati fondatori, ordinari e onorari.-----

Esso dura in carica tre anni.-----

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e del conto di cassa alle risultanze delle scritture contabili.-----

Art. 16 - Il Collegio dei probiviri è composto dal Presidente dell'associazione, che lo presiede, e da quattro membri designati fra gli associati ordinari, fondatori e onorari.---

Esso dura in carica tre anni.-----

Al Collegio dei Probiviri compete la cognizione irrituale delle controversie fra l'associazione e gli associati e fra gli associati, purchè scaturenti dal rapporto associativo.---

L'associato che non si conformi alle decisioni del Collegio

dei Proviviri è escluso dall'associazione.-----

-CAPO VI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA, RESPONSABILITA'-

Art. 17 - L'amministrazione dell'associazione è regolata come segue:-----

i poteri di ordinaria amministrazione competono disgiuntamente al Presidente e ai Vice presidenti del Consiglio direttivo;-----

ipoteri di straordinaria amministrazione competono al Consiglio direttivo, il quale può deliberare la nomina di procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.----

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; egli è sostituito da uno dei Vice presidenti in caso di assenza o impedimento. La spendita dei poteri di rappresentanza da parte di uno dei Vice presidenti costituisce prova per i terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

Ove si tratti di atti e negozi giuridici di straordinaria amministrazione, i poteri di rappresentanza dovranno essere integrati da apposita delibera consiliare.-----

Art. 18 - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.-----

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.-----

-----CAPO VII - MODIFICHE STATUTARIE-----

Art. 19 - L'adozione delle modifiche statutarie è di competenza del Consiglio direttivo che delibera con le maggioranze di cui all'art. 14.-----

-----CAPO VIII - REGOLAMENTO-----

Art. 20 - Il Consiglio direttivo, se lo ritiene opportuno, può predisporre un regolamento dell'associazione.-----

-----CAPO IX - LIBRI E REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 21 -Oltre ai libri e registri prescritti ai fini tributari, l'associazione, a cura del Consiglio direttivo, dovrà tenere:-----

- il registro degli associati (se ritenuto opportuno, un registro per ogni categoria di associati);-----

- il libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo;-----

- la raccolta o il libro delle deliberazioni dell'assemblea generale;-----

- la raccolta o il libro delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;-----

- la raccolta o il libro delle deliberazioni del Collegio dei proviviri.-----

--CAPO X - ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI---

Art. 22 - Per l'estinzione e la liquidazione dell'associazione si applicheranno le norme di legge previste in materia di associazione riconosciuta.-----

Art. 23 - I beni che residueranno dopo la liquidazione saran-

7

8

no devoluti ad altra associazione o ente aventi scopo anal
o affine.-----

-----CAPO XI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Art. 24 - Le controversie fra l'associazione e gli associat
fra gli associati, purchè inerenti il rapporto associat
saranno devolute alla cognizione del Collegio dei Probivi
il quale giudicherà senza formalità di procedura e secondo
quità.-----

-----CAPO XII - RINVIO-----

Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato nel p.
sente statuto si applicano le norme di legge in materia
associazione non riconosciuta e di associazione riconosciu
Firmato Muzzolon Giovanni Battista - Regoli Luca - Schies.
Denis - Palumbo Jacopo - Vincenzo Scaduto, notaio.-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, E AL SUO ALLEGATO

SI RILASCIA PER *MS Tribunale in esecuzione del boll*
SAN PIETRO IN CARIANO, IL Di 11 FEBBRAIO 2000



[Handwritten signature]